

Agenzia Roma San Giovanni 526

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 91 00185 - Roma Tel. 0670490344 - 0670490345 Fax 0670497866

romasangiovanni@cattolica.it

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

Iniziative e Pellegrinaggi di Opera Romana Pellegrinaggi PER RICHIEDERE ASSISTENZA H24

IMA ITALIA ASSISTANCE SPA Numero Verde 800.5/2.572 DALL'ESTERO +39 02 241 285 70

Riepilogo delle garanzie:

- A. Assistenza in viaggio
- Spese Mediche in Viaggio massimale € 15.000
- Bagaglio massimale € 1.000

Fac-simile tessera assicurativa

Il presente documento emesso dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. in collaborazione con Ima Italia Assistance Spa, contiene un estratto delle Condizioni di assicurazione della polizza indicata sottoscritta de Opera Romana Pellegrinaggi che deve essere consegnato agli assicurati. L'operatività del presente documento è subordinata alla le de italiana e al rispetto delle nome della polizza.

DEFINIZIONI

Bagaglio

capi vestiario, apparecchiature elettroniche ed audio/foto/cineottiche di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori.

Viaggio

Lo spostamento, il soggiorno dell'Assicurato verso/in una località ad almeno 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato e risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

In caso di Viaggio aereo, treno, pullman o nave, si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del Viaggio a quella di arrivo.

In caso di Viaggio in auto o altro mezzo diverso da quelli di cui sopra, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato pertanto non è da considerare in copertura il tragitto dal luogo di residenza fino a 50 Km da tale luogo (con eccezione delle Prestazioni di Assistenza Stradale).

Viaggio iniziato

L'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui il viaggiatore inizia ad utilizzare primo servizio turistico risultante dai documenti N Viaggio e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio turistico sultante documenti di Viaggio,

fermo quanto indicato nella definizione di Viaggio.

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 24 Oggetto della garanzia

La Società assicura le prestazioni dei servizi di assistenza indicate negli articoli seguenti, purche siano richiamate nella scheda tecnica di po relative sezioni.

trovi Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, secondo quanto previsto all'art 99 "Garanzia Assistenzadenuncia del sinistro"

ASSISTENZA ALLA PERSONA Art 25 Rientro sanitario

La Struttura Organizzativa effettua il rientro sanitario del Assicurato colpro da Infortunio o Malattia Improvvisa durante il Viaggio: dall'istituto di Cura di pronta soccorso o di

primo Ricovero ad un Istituto di Cura meglio attrezzado.

dall'Istituto di Cura di pronto soccorso all'Istituto di Cura adeguatamente attrezzato più vicino alla

dell'Assicurate oppure alla sua Residenza se richiesto dall'Assicurato
Struttura Organizzativa. e autorizzato dalla

rientro La Struttura Organizzativa effettua il sanitario, previo accordo tra i medici curani, l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei necessario, con l'utilizzo:

- dell'aereo sanitario nell'ambito dell'Europa e p gli spostamenti locali;
- dell'aereo di linea "appositamente attrezzato" (da intendersi con accompagnamento medico e/o infermieristico) per tutti gli altri casi.

La Società tiene a proprio carico tuttifino ad un Massimale di € 150.000,80 tytte le spese

Il rientro sanita lo non viene predisposto per infermità o Jesioni curabili sul posto o hel corso del Vaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione.

Art. 26 Rientro della salma

de esso dell'Assiculato, avyenuto In case di decesso dell'Assiculato, avvenuto durante il Viaggio, la Società tiene a proprio carico le spese di trasporto della salpia fino al luogo di sepoltura in Italia, con esclusione delle spese funerarie, d'inumazione, tumulazione, cremazione o simili, fino ao un Massimale di € 50.000,00.

Art. 27 Rientro fino a due Compagni di Viaggio assicurati

Organizzativa Struttura direttamente il rientro al luogo di Residenza di due Compagni di Viaggio, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto.

La Societa tiene a proprio carico le relative spese,

- a seguito d:
 in rientre sanitario dell'Assicurato organizzato dalla Struttura Organizzativa;
 decesso dell'Assicurato.

La Frestazione è erogata a condizione che entrambi i Compagni di Viaggio siano assicurati.

Art. 28 Rientro accompagnato di figli minori o portatori di handicap

In caso di impossibilità dell'Assicurato in Viaggio (a seguito di Malattia Improvvisa, Infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori o portatori di handicap con lui in Viaggio ed assicurati, la Struttura Organizzativa mette a dell'accompagnatore disposizione designato dall'Assicurato o da un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto andata e ritorno per raggiungere i figli minori o portatori di handicap ed i biglietti aerei di classe economica e/o ferroviari ordinari di prima classe e/o traghetto per ricondurli alla Residenza in Italia.

Art. 29 Viaggio di un Familiare

La Struttura Organizzativa mette a disposizione di un Familiare un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario di prima

classe per recarsi dall'Assicurato ricoverato, durante il periodo di Viaggio, in Istituto di Cura con una prognosi di degenza superiore a:

48 ore se minorenne o portatore

handicap;

5 giorni regli altri casi.

rt. 30 Spese di prolungamento del soggiorno

Società, tramite della Struttura per Organizzativa, rimborsa le spese pernottamento in albergo sostenute

dall'Assicurato, dai suoi Familiari Assicurati con la medesima Assicurazione o da un Compagno di Viaggio qualora l'Assicurato per Malattia Improvvisa o Infortunio avvenuti durante Viaggio, od a seguito di Furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali):

- non sia in grado di rientrare;
- non sia in grado di proseguire per le ulteriori tappe del Viaggio già prenotate;
- sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno.

Art. 31 dell'Assicurato Rientro convalescente

Struttura Organizzativa predispone direttamente il rientro al luogo di Residenza dell'Assicurato convalescente a seguito di un ricovero in Istituto di Cura (avvenuto durante il Viaggio) e di un Compagno di Viaggio, in una data e con un mezzo diversi da quelli inizialmente previsti, mettendo a disposizione un biglietto aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese.

Art. 32 Rientro anticipato per Ricovero, incidente o decesso di un Familiare o gravi danni alla

Residenza o all'ufficio dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato dovesse interrompere il Viaggio in seguito a:

- decesso/Ricovero d'urgenza coniuge/convivente more uxorio o di proprio parente o affine fino al terzo grado o, in caso di convivenza more uxorio, di parenti del convivente fino al terzo grado:
- gravi danni materiali alla propria abitazione di Residenza o al locale, utilizzato a scopo professionale, nel quale l'Assicurato eserciti la libera professione o impresa e per i quali la sua presenza sia indispensabile ed insostituibile, causati da Incendio, a patto che sia necessario **l'intervento dei vigili del fuoco**, Furto denunciato alle forze dell'ordine o Allagamento grave, purché l'Evento si sia manifestato posteriormente alla sua partenza, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un biglietto

aereo in classe economica e/o ferroviario ordinario in prima classe e/o traghetto, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, dal luogo in cui si trova l'Assicurato a quello della sepoltura/Ricovero in Italia o alla propria Residenza.

Art. 33 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato in Viaggio, a seguito di Infortunio, Malattia Improvvisa o a causa di Furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Società, per tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad anticipargli l'importo

massimo di € 2.000,00. La Prestazione viene garantita a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

In caso di Furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento l'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità del luogo in cui soggiorna.

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 34 Interprete a disposizione all'estero

La Struttura Organizzativa predispone il servizio di interprete per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e

l'Assicurato degente in ospedale, a seguito di Infortunio o Malattia, avvenuti durante il Viaggio, tenendo la Società a

proprio carico i relativi costi, fino ad un Massimale di € 1.000,00.

Art. 35 Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato lo richieda, la struttura Organizzativa provvede, in caso di Ricovero ospedaliero avvenuto durante il viaggro a tradurre (dall'inglese all'italiano o vicevera) la cartella clinica. La traduzione avverra solo con il consenso dell'Assicurato stesso del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.195 del 30 giugno 2003; la Struttura Organizzativa organizza il servizio e fornisce il documento tradotto all'Assicurato, o al suo medico di fioucia, nel termine normale di 15 giorni feriali, e comengue con un massimo di 40 giorni feriali, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fine ad un Massimale di € 500,00.

Art. 36 Invio di medicinali urgenti

Se l'Assicurato in Wiaggio, a seguito di Infortunio o Malattia necessita un antemente sociolo parere del medico curante, di specifici medicinali che sono commercializzati in Italia na irreperitui sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà a invari con il mezzo più rabido (tenuto conto delle prome locali che regolano il trasporto di predicinali).

Restano a carioo dell'Assicurate i costi dei prodotti medicinalistessi.

Art. 37 Consulenza medica telefonica

Cualora "Assicurato in Viaggio necessiti di informazioni e/o consigli medici, la Struttura Organizzativa fornirà un servizio di consulenza medica telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Si precisa che tale Prestazione **non fornisce diagnosi** ed è basata sulle dichiarazioni dell'Assicurato e sulle informazioni da lui fornite a distanza

Sulla base delle informazioni acquisite e delle indicazioni fornite dal medico contattato tramite il presente servizio. la

Struttura Organizzativa valuterà l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza contrattualmente previste.

Art. 38 Invio di un medico generico o di un'autoambulanza in Italia a seguito di Consulenza

medica telefonica

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica") l'Assicurato avesse bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, tenendo la Società le spese a proprio carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte dei medici ad intervenire

personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La Prestazione viene fornita dalle org. 10,00 alle ore 8,00, da lunedì al venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e i giorni festivi.

Art. 39 Segnalazione di un medico specialista all'estero a seguito di Consulenza medica telefonica

Se dopo una consulenza medica telefonica (prestazione Art. 37 "Consulenza medica telefonica"), l'Assicurato eves e bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominati o dello specialista più vicino, compatibilmente por ue disponibilità losali.

Art. 40 Anticipo della cauzione penale all'estero

Se l'Assicurato in Viaggio fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle sutorità straniere una caucione perale per essere rimesso in libertà è non potesse provvedervi direttamente e immediatamente la Societa per tranite della Sruttura Organizzativa, provvederà a pagare sul posto, a titolo di apticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino ad un Massimale complessivo di € 3.500,00.

La Prestazione viene garantta a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentaro di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato

La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 1 mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 41 Protezione carte di credito

In caso di Furto o smarrimento delle carte di credito, avvenuti durante il Viaggio, l'Assicurato, contattando la Struttura Organizzativa, verrà messo in contatto con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

Art. 42 Disposizioni e limitazioni per la sezione Assistenza

La Struttura Organizzativa ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di Viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile

- ritardi od impedimenti pell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali:
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni rice ute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito.

La Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di Assistenza dovute e non usufruite.

SEZIONE BAGAGLIO

Art. 60 Oggetto della garanzia furto, incendio, perdita e danni al bagaglio

Le Società, per tramite della Struttura Liquidativa, Indennizza l'Assiculato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da

nuto, incendio, rapina, sciopo snarrimento del Bagaglio personale, sino alla concorrenza del Massimale indicato nella scheda tecnica di polizza e, qualora il contrato sia sottoscritto a favore di un Gruppo, et il Sinistro coinvolga contemporaneamente pri Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino ad un importo massimo pari a € 15.000,00.

In caso di danreggiamento del Bagaglio, la Società per traunte della Struttura Liquidativa, indennizza piro alla concorrenza di un Massimale pari a € 100,00 per ciascun Assicurato e, qualora il contratto sia sottoscritto ontemporaneamente più Assicurati, la Garanzia sintenderà complessivamente prestata fino ad un importo massimo pari a € 1.000,00.

La Garanzia è operante anche per le borse da Viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali. La Garanzia opera anche per i passeggini e le carrozzine nel caso in cui anche dei minori di sei anni siano assicurati con l'Assicurazione per il medesimo Viaggio.

Le macchine ed il materiale fotografico, radiofonico, per la registrazione del suono e dell'immagine, lettori musicali, MP3/4, lettori CD e DVD, computer, tablet, telefoni cellulari, smartphone, binocoli, telescopi, nonché i relativi accessori ed oggetti simili sono indennizzati fino al limite massimo del 50% del Massimale.

Art. 61 Ritardo nella consegna dei bagagli imbarcati

In occasione di un volo aereo la Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborsa, entro i limiti del Massimale di € 150,00 per ciascun Assicurato, gli acquisti di prima necessità effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del Bagaglio registrato e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza di un importo Massimo pari a € 1500.00

La Garanzia per gli acquisti di prima necessità decorre ed è operante dal momento del primo imbarco aereo

(check-in) e termina prima dell'ultimo imbarco aereo (check-in).

Non vengono rimborsati gli acquisti effettuati nella località di rientro.

Art. 62 Rimborso spese di spedizione di oggetti dimenticati o rubati durante il Viaggio

La Società, per tramite della Struttura Liquidativa, rimborserà le spese di spedizione di oggetti dell'Assicurato rubati e in seguito recuperati o semplicemente dimenticati dall'Assicurato durante il Viaggio, fino ad un Massimale di € 125,00.

Purché il valore commerciale di detti oggetti superi tale somma e, qualora il contratto sia sottoscritto a favore di un Gruppo ed il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, facenti parte del medesimo Gruppo, la Garanzia s'intenderà complessivamente prestata fino alla

concorrenza di un importo massimo pari a € 1.250,00.

Art. Disposizioni e limitazioni Bagaglio

L'Indennizzo/Rimborso verrà corrisposto:

- successivamente a quello del vettore responsabili dell'Evento, al netto di quanto già indennizzato da questi e solo qualora il relativo risarcimento non copra ammontare del danno, e comunque fino alla concorrenza del Massimale:
- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del Sinistro.

In caso di capi di vestiario acquistati durante il Viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché

debitamente comprovato idonea documentazione.

I massimali sono da intendersi quale:

- limite di indennizzo per ogni Viaggio, fino ad un massimo di 3 sinistri nel corso di validità della polizza, se il contratto è sottoscritto con durata annuale;
- limite massimo di indennizzo per tutta la validità della polizza se il contratto è sottoscritto con durata temporanea.

SEZIONE SPESE MEDICHE IN **VIAGGIO**

Art. 89 Oggetto della garanzia

La Società, in caso di Malattia Improvvisa o Infortunio dell'**Assicurato** in Viaggio, tramite la Struttura Organizzativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le Prestazioni mediche a lui necessarie sino al Massimale indicato nella scheda di polizza. Per ulteriori informazioni in merito alla denuncia del sinistro "Spese mediche in Viaggio" si veda l'Art.101

"Garanzia Spese mediche in Viaggio - denuncia del sinistro".

La copertura oggetto della presente sezione, non è valida per l'ottenimento del visto di ingresso in quei paesi che richiedono accordi bilaterali tra la Società e una Compagnia del paese interessato, quali, ad esempio, i paesi della Federazione Russa.

Qualora la Polizza sia a copertura di un Gruppo. il Massimale per ciascun Assicurato deve intendersi quello indicato in polizza e qualora il Sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati Garanzia s'intenderà

complessivamente

prestata fino ad un importo massimo pari a € 500.000.00.

L'Assicurato, o chi per esso, in caso di bisosno a seguito dell'Evento, dovrà contattare la struttura Organizzativa,

l'accaduto richiedendo Prestazioni necessarie.

La Struttura Organizzativa, verificata la copertura assicurativa, organizzerà le Prestazioni, ove possibile. possibile, o qualora non osse autorizzerà l'Assicurato provvedervi direttamente, rimborsandogli le spese sostenute e rientranti nell'Assicurazione.

La Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, provvede al pagamento diretto di spese ospedaliere e chirurgiche per cure interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del Viaggio, nei confronti della struttura di Ricovero.

Nei casi in cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate

all'Assicurato, sempreche siar autorizzate per iscritto dalla Organizzativa contattata siano **4**state Struttura

preventivamente o, comunque, non oltre la ata di dimissioni dell'Assicurate.

Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso dualora l'Assiculato ometta di contattare previamente la Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui sia impossibilitato a farlo).

La Garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sara dimesso o sarà ritenuto, a giudizio insindacabile dei medici della Struttura Organizzativa e in accordo con il medico che ha in cura l'Assicultato, in condizioni di essere rimpatriabile in Italia. In ogni caso, la Garanzia sarà operante per un periodo non superiore a complessivi giorni di ospedaliera.

Nei Massimali indicati in Polizza sono anche comprese:

- a) Spese di trasporto dal luogo dell'Evento al centro medico di pronto soccorso o di primo Ricovero:
- b) Spese per visite mediche e/o Prestazioni diagnostiche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
- c) Spese di cure ambulatoriali:
- d) Spese di pronto soccorso (compreso il day hospital):
- e) Spese per cure odontoiatriche urgenti e improvvise per le dirette conseguenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio fino ad un Massimale di € 400,00;
- f) Spese per cure sostenute al rientro dal Viaggio, entro 30 giorni, per le dirette consequenze di un Infortunio verificatosi in Viaggio;

g) Spese per cure fisioterapiche, sostenute in seguito ad Infortunio o Malattia Improvvisa occor in Viaggio e che abbiano determinato un Ricove ospedaliero; sono da intendersi in Garanzia (esclusivamente per questo punto) le spese sostenute nell'ambito del Ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al Ricovero e, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla fine del Ricovero.

I massimali sono da intendersi quale limite massimo di indennizzo per tutta la validità della polizza.

Art. 9 Rischio Guerra

A parziale deroga di quanto previsto sall'Art. 1912 del Codice Civile sono esclusi i danni i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile consequenze di guerra. insurrezione occupazione militare, situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemic stranier, ostilità, ribellione, rivoluzione, legge marziale, potere militare o usurpate tentativo di usu pazione di potere sommosse, tunviti popolari, saccheggi, scioperi con l'eccezione degli infortuni avvenuti allestero per un periodo massimo di 14 giorni dalimizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni. Si prezisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Art. 10 Rischi esclusi per tutte le garanzi

Quando non diversamente indicato nel testo delle singole prestazioni e/o nelle specifiche esclusioni delle singole garanzie, la Società non 📝 obbligata per tutti i sinistri provocati o digendenti da:

- a) quida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad professionale;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- d) manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale:
- e) gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di

stupefacenti o di sostanze allucinogene;

f) gli infortuni causati da azioni comportamenti direttamente correlati

sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i epilettoidi,

A.I.D.S., sieropositività da A.I.N. Parkinson, Alzheimer:

g) gli infortuni subiti in stato di intossicazione

h) gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla dell'atomo orovocati dana delle particelle ne a radiazioni provocati nucleo dell'atorio provocat di accelerazione artificiale delle partici atomiche, da esposizione a radiazi ionizzanti ed a scorie nucleari, contaminazione radioattiva svilupnata da combustibili nucleari, da proprietà radioattive tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sie componenti;

i) movimenti tellurici, alluvioni, esondezioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di alamità naturali.

Per la garanzia Spese medicile in Viaggio l'esclusione non è operante in caso di calamità naturale verificatasi nel luogo di destinazione del Viaggio.

Per la garanzia Annullamento Viaggio l'escrusione non è operante in caso di calamità naturale verticatasi nel luogo di Residenza dell'Assigurato o nel luogo destinazione del Viaggio;

le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

k) suicidio (tentato o consumato) oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericon (tra/ne che nel tentativo di salvare vite umano);) Malatte dipendenti dalla gravidanza dopo il

mese o dal puerperio, aborto non terapeutico, parto, fecondazione assistita e/o e cura dell'infertilità;

m) inquinamento dell'aria, dell'acqua, suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale:

n) tutte le professioni che comportino l'esercizio di attività correlate a:

· scavi a cielo aperto o in sotterraneo;

- qualsiasi lavoro eseguito con uso di mine e/o di armi;
- produzione, trattamento, impiego trasporto di sostanze e di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili,

tossici, corrosivi, caustici, radioattivi:

- · accesso a miniere, cave, torbiere, saline ed ogni altra attività estrattiva di terra o di mare;
- navigazione marittima, lagunare e fluviale;
- · estinzione di incendi;
- · servizi di salvataggio;
- servizi di vigilanza privata;
- costruzione, manutenzione e riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie:
- · collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini:
- o) Viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici o estetici;
- p) Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo (anche temporaneamente) un divieto o una limitazione ai viaggi come i Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale nel sito www.viaggiaresicuri.it
- q) causati da rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di Esclusione dei rischi di energia nucleare (Nucleare Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a1994).

Le esclusioni del presente articolo non si applicano alla Sezione di Tutela legale.

Rischi esclusi garanzie Assistenza e Spese mediche in Viaggio Fermo quanto indicato nell'Art. 10 "Rischi esclusi per tutte le garanzie" e ad integrazione di quanto indicato nelle singole prestazioni, sono escluse le prestazioni Assistenza e/o Spese mediche in Viaggio:

a) in caso di mancato preventivo contatto con la Struttura Organizzativa (salvo il caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a farlo) o, della preventiva comunque, assenza

autorizzazione della stessa, a seguito del

b) nei casi di malattie preesistenti, salvo i casi di insorgenza delle stesse in forma acuta ed improvvisa e qualora le stesse non siano in corso e non siano note all'Assicurato al momento dell'inizio del Viaggio;

c) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso la quale egli si trova ricoverato:

e) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; f) per il neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del Viaggio, anche in caso di parto prematuro:

g) per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite;

h) per operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;

i) per guarantene.

Nel caso in cui l'Assicurato, o chi per esso, volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario, la Società

sospenderà immediatamente l'Assistenza. garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

Art. 12 Rischi esclusi garanzia Bagaglio Fermo quanto indicato nell'Art. 10 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", e ad integrazione di quanto indicato nelle singole prestazioni, la Società non è obbligata per tutti

a) causati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;

b) accaduto in seguito a Furto di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia alle pubbliche autorità del luogo ove si è verificato l'Evento;

c) accaduti in caso di mancata o ritardata consegna del bagaglio, o danni ad esso causati da parte del vettore, in assenza di copia del documento di Property Irregularity Report (P.I.R.) relativamente al Bagaglio. Sono inoltre éscluse:

d) le perdite di denaro, biglietti di Viaggio, collezioni di qualsiasi natura campionari:

e) le rotture o danni al bagaglio a preno che non siano conseguenza di jurto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;

f) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento.

DENUNCIA DEL SINISTRO

Art. 99 Garanzia Assistenza - denuncia del sinistro

Dovungue si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al:

Numero Verde 800.572.572

Per chiamare dall'estero comporre:

+39 02.24.12.86.96

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

il tipo di Assistenza di cui necessita;

coanome e nome:

numero della presente Polizza;

indirizzo del luogo in cui si trova;

il recapito telefonico dove la Struttura provvederà a Organizzativa richiamare l'Assicurato nel corso dell'Assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione dell'Assistenza. Ove richiesto, sarà necessario inviare copia de relativi giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese

In ogni caso l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa salvo il caso in cui l'Assicurato sia impossibilato farlo) che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente

l'effettuazione, pena la perdita di diritto alla prestazione.

Art. 100 Garanzia Bagaglio - denuncia del sinistro

L'Assicurato deve dare avviso alla Struttura L'Assicurato deve date avviso alla struttuta
Liquidativa, nel più preve tempo possibile e,
comunque, entro 3 diorni dal rientro, fomendo
tramite lettera raccomandata:
a) numero della presente Polizza;
b) dati anagrafici, recepito e codice fissale del
destinatario del pagamento.

c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e non del titolare del conto

corrente, se differente dall'intestatane

in caso di Furto, scippo, rapina, incendio:

d denuncia, copia, presentata alla competente autolità del luogo ove si è verificato l'Evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottiatto o incendiato

e documentazione attestante i lo o valore; e) copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il Bagaglio; in caso di ritardata o manata riconsegna da

parte del vettore aereo danneggiamento del bagaglio o manomissione del contenuto:

f) copia biglietto aereo e ticket del Bagaglio; g) copia rapporto di irregolarità Bagaglio (c.d.

Property Irregularity Report);

h) copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta de vettore stesso;
i) risposia del vettore aereo (se disponibile) attestante la data e l'ora della ritardata

riconsegna, la manomissione o il definitivo maneato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;

i) copia della fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore;

k) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il loro valore:

I) copia degli scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza.

La denuncia deve essere inoltrata scrivendo a: IMA Servizi Scarl, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI)

o all'indirizzo e-mail sinistri.viaggi@imaitalia.it o telefonando al numero di seguito indicato (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:00):

+39 02.21.12.86.96

Struttura Liquidativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore

documentazione ritenuta necessaria definizione del Sinistro.

Art. 101 Garanzia Spese mediche in Viaggio - denuncia del sinistro

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al:

Numero Verde 800.572

Per chiamare dall'estero comporre:

+39 02.24.12.86.96

In ogni caso dovrà comynicare con precisione:

coanome e nome:

copia della presente Polizza,

dati dell'Istituto di Cura;

il recapito telefonico dove la Struttura Organiz**y**ativa provvederà richlamare l'Assigurato nel corso dell'Assistenza.

In ogni case l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che nterverra direttamente o

ne dovrà autorizzare esplicitamente reffettuazione, pana la perdita di diritto alla prestazione.

Non è previsto alcun pagamento diretto o rimborso qualora l'Assicurato ometta di contattare previamente la Struttura Organizzativa (saly che non sia impossibilitato a farlo).

Per ogni richiosta di eventuale rimborso, concordato preventivamente con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve oenne avviso ana Struttura Organizzativa entro 3 giorni dal rientro e fornire tramite lettera raccomandata o

e-mail: copia della presente Polizza;

dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n. 248 del 4 agosto 2006);

• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN (codice SWIFT nel caso di conto estero) e nome del titolare del conto

corrente, se differente dall'intestatario della pratica;

· descrizione delle circostanze dell'Evento;

 documentazione medica redatta in loco, comprensiva di certificato medico attestante la diagnosi e copia delle relative ricevute delle Spese mediche sostenute:

• in caso di Ricovero, copia completa della cartella clinica.

La denuncia deve essere inoltrata scrivendo a: IMA Servizi Scarl, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI) o all'indirizzo email sinistri.viaggi@imaitalia.it o telefonando al numero di seguito indicato (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 17:00): +39 02.24.12.86.96

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria definizione del Sinistro.

